COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 settembre 2000.

Abbate, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danieli, De Benetti, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Gnaga, Iacobellis, Labate, Ladu, Lento, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Scalia, Schietroma, Sica, Stucchi, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Abbate, Acquarone, Aleffi, Amoruso, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Carli, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Benetti, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Gnaga, Iacobellis, Landolfi, La Russa, Lento, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Muzio, Nesi, Pagano, Pecoraro Scanio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Scalia, Sica, Solaroli, Stucchi, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 settembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CÈ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle modalità di sperimentazione del "metodo Di Bella" » (7308);

PIVETTI: « Interventi contro la prostituzione » (7309).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 settembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 755-1547-2619-2821. – Senatori SERVELLO ed altri; MELE ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; POLIDORO: « Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali » *(approvato, in un testo unificato, dal Senato)* (7307).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Disposizioni in materia di immigrazione » (7234) *Parere delle Commissioni II* (ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI* (ex *articolo 73,*

comma 1-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento e trattamento economico del personale militare della Croce Rossa Italiana » (7089) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

APOLLONI ed altri: « Istituzione del fascicolo del fabbricato dei condomini » (7091) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

VELTRI: « Norme per favorire una maggiore equità del sistema previdenziale » (7284) *Parere delle Commissioni I e V;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MARRAS ed altri: « Nuove disposizioni in materia di quote latte » (6916) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della enciclopedia italiana (G. Treccani) per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 293).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 20 settembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209, e secondo quanto previsto dalla mozione n. 1-00439, approvata dall'Assemblea il 5 luglio 2000, i seguenti atti comunitari:

iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (doc. 6841/1/00 Rev 1 VISA 39 Comix 258);

iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (doc. 7217/1/00 Rev 1 Jai 28 Comix 542);

l'iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio che crea un Segretariato delle Autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen re-

lativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (doc. 7381/1/00 Rev; 1 Jai 30);

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'azione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00 Rev 1 Europol 14);

iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (doc. 9650/00 Copen 43);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1 Visa 79 Comix 495);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (doc. 9735/00 Justciv 75);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi (doc. 10130/00 Migr. 54);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (doc. 10213/00 Copen 50 Comix 543);

iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 10232/00 Droipen 25);

iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'Unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 10356/00 Eurojust 7);

iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica francese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata (doc. 10357/00 Eurojust);

iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (doc. 10676/00 Droipen 32 Migr 60 Comix 591);

iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 10675/00 Droipen 31 Migr 59 Comix 590);

decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unità EUROJUST (doc. 8938/00 Eurojust 3 Cats 44);

decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/00 Droipen 21).

regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri (doc. 8210/00 Visa 53 Comix 371).

Tali atti sono deferiti, d'intesa con il Presidente del Senato, al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 65086 concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bi1ancio) e alla Commissione III (Affari esteri).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 71085, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla Commissione IV (Difesa).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n.489, copia del decreto ministeriale n. 74449, concernente variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione è deferita alla V Commissione (Bilancio) e alla Commissione X (Attività produttive).

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 57953;

n. 64574 *(alla III Commissione)*;

n. 62481 *(alla IV Commissione)*;

n. 75177 *(alla VIII Commissione)*;

nn. 73209, 73213 *(alla IX Commissione)*.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies,* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

4 decreti n. M/16100/1183/1241/d9, n. M/16100/1458/1459, M/16100/1249/1281/d10 e n. 4152/00044601 ed un decreto del 29 agosto 2000 del ministro dell'interno *(alla I Commissione);*

5 decreti nn. BL/1/43/2000, BL/1/40/2000, BL/1/44/2000, BL/1/41/2000 e BL/1/42/2000 *(alla IV Commissione);*

2 decreti n. 2000/163244 e n. 2000/158663 del ministro delle finanze *(alla VI Commissione);*

4 decreti del 5 giugno 2000 del ministro dei trasporti e della navigazione *(alla IX Commissione);*

decreto n. 1499/2000 del ministro dei lavori pubblici *(alla VIII Commissione);*

un decreto del ministro della sanità del 6 giugno 2000 *(alla XII Commissione).*

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore dell'ufficio per gli affari generali e per il personale del dipartimento della funzione pubblica, al dottor Ferruccio SEPE.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Accesso a misure alternative da parte di detenuti affetti da gravi patologie invalidanti)

A) Interrogazione:

MALAVENDA. — *Ai Ministri della giustizia e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

l'interrogante si è recata, il giorno 21 luglio 2000, in visita presso il carcere di Secondigliano (Napoli) e tale visita è stata dedicata per lunga parte al Centro terapeutico diagnostico;

durante tale visita si è avuto modo di incontrare numerosi detenuti affetti da Hiv e di constatare personalmente la gravità delle loro condizioni cliniche;

oltre questi detenuti con Aids conclamato si è avuto modo di incontrare detenuti affetti da gravi patologie invalidanti;

in entrambi i casi il tribunale di sorveglianza aveva in più occasioni rigettato le istanze di incompatibilità o per incomprensibili motivi di pericolosità sociale (in un caso si trattava di un detenuto costretto su una sedia a rotelle, ammalato di cancro, privo della mano destra) o per un'interpretazione volutamente restrittiva della legge n. 231 del 1999;

in molti casi i magistrati, pur riconoscendo l'incompatibilità del detenuto, affermano che il detenuto stesso può comunque rimanere in carcere in un centro clinico anche se, con l'aggravarsi di una patologia, tali centri sono nei fatti inidonei a fornire l'assistenza necessaria –:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per modificare la legge n. 231 del 1999 ed il decreto attuativo del 22 dicembre 1999 al fine di rendere più agevole l'accesso alle misure alternative per i detenuti affetti da Hiv, così come era nello spirito della legge, e di rendere così concreta la possibilità di cura all'aggravarsi della patologia;

quali provvedimenti in particolare il Governo intenda adottare per evitare che, a causa dell'interpretazione propria solo di alcuni tribunali (Napoli e Genova), i detenuti affetti da Hiv, oltre i criteri clinici previsti dalla normativa, si vedano richiedere anche la condizione prevista dall'articolo 6 della legge n. 231 del 1999, che però dovrebbe solo essere riferito ai detenuti affetti da altre patologie gravi (e non quindi l'Aids);

se per tutti i casi di gravi patologie invalidanti non sia più opportuno far prevalere criteri clinici certi rispetto ad ambigue e discrezionali definizioni di pericolosità sociale. (3-06290)

(25 settembre 2000)
(ex 4-31209 del 27 luglio 2000)

(Sezione 2 – Trasferimenti e assistenza sanitaria in carcere per il detenuto Pino Cobianchi)

B) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il signor Pino Cobianchi è attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano, dove è stato trasferito da quello di

Ariano Irpino, dopo aver trascorso circa quindici anni nell'istituto penitenziario di Bellizzi Irpino;

il trasferimento a Secondigliano è stato disposto per motivi di salute, necessitando il detenuto di cure specialistiche che non potevano essere garantite ad Ariano, ma che non sono mai state effettuate nemmeno a Secondigliano;

il primo trasferimento è stato disposto per l'accusa rivolta al Cobianchi di aver introdotto in carcere circa 60 grammi di *hashish* che era stato rinvenuto in due riprese, il 10 aprile 1998, mentre il detenuto si trovava in permesso premio, e qualche giorno dopo il suo rientro, il 21 aprile 1998;

il Cobianchi, che si è sempre distinto per il suo comportamento esemplare, dentro e fuori dal carcere, si è sempre dichiarato innocente, cercando di dimostrare la sua estraneità all'accaduto anche con un lunghissimo sciopero della fame che ne ha minato gravemente le condizioni di salute;

la colpevolezza del Cobianchi, è stata fondata esclusivamente sulle rivelazioni di un detenuto nel carcere di Montoro Inferiore, Salvatore Sorrentino, a seguito delle quali, nella notte tra il 26 ed il 27 aprile 1998, è stato trasferito nel carcere di Ariano Irpino, con la revoca dei benefìci carcerari di cui godeva per la correttezza del suo comportamento e la perdita del lavoro che svolgeva a Bellizzi;

i detenuti che rientrano dai permessi premio vengono perquisiti e tenuti in osservazione per un giorno e sottoposti a schermografie per verificare se abbiano assunto sostanze stupefacenti o se siano in possesso di droga –:

se non ritenga opportuno verificare la legittimità del procedimento in base al quale sono stati disposti i ripetuti trasferimenti del Cobianchi e accertare, per quanto di sua competenza, la conformità delle procedure in esito alle quali è stato ritenuto colpevole di aver introdotto sostanze stupefacenti in carcere;

se non ritenga opportuno adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire al Cobianchi un'adeguata assistenza sanitaria, considerando che la pena deve perseguire le finalità di reinserimento e rieducazione. (3-02985)

(2 novembre 1998)

(Sezione 3 – Valutazione del Governo circa la situazione del carcere di Secondigliano)

C) Interrogazione:

TARADASH — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

i detenuti del reparto S4 del carcere di Secondigliano, in una lettera inviata il 25 marzo ad un quotidiano, hanno manifestato l'intenzione di iniziare uno sciopero pacifico rifiutando il vitto dell'amministrazione a causa delle condizioni di vita nell'istituto, che non rispettano la dignità dei detenuti e confliggono con le finalità rieducative della pena;

benché il carcere sia una struttura di recente realizzazione, i detenuti, nella lettera, hanno chiaramente descritto le condizioni in cui sono costretti a vivere: le celle sono piccole per due persone e non sufficientemente areate, gli impianti di ventilazione dei servizi igienici interni ad esse non sono funzionanti, le finestre insufficienti, vi sono tre docce per ogni sezione, che comprende 50 detenuti, e gli impianti sono privi di parapetti o schermi che tutelino l'intimità;

i detenuti vengono sottoposti, per tre volte di seguito – alle 8.00, alle 15.00 ed alle 20.00 – al controllo stando in posizione di attenti, come è previsto in un solo altro carcere in Italia, quello di Poggioreale;

in occasione dei colloqui, gli avvocati, che per questo motivo sono restii a recarsi nel carcere, e i familiari dei detenuti, compresi le donne e i bambini, vengono sottoposti a perquisizioni personali partico-

larmente invasive, riservate anche ai detenuti al termine delle visite, mentre le celle più di una volta al mese vengono perquisite senza alcun rispetto per l'ordine degli alloggi;

il cibo che l'amministrazione penitenziaria fornisce ai detenuti è di pessima qualità ed essi possono acquistare allo spaccio solo prodotti precotti di un'unica marca che hanno costi che solo pochi riescono a sostenere;

l'assistenza sanitaria è insufficiente sia per le scarse attrezzature di cui è fornita l'infermeria che per la difficoltà di reperire farmaci anche per le terapie d'urgenza;

i detenuti hanno nelle celle solo televisioni in bianco e nero e, ove posseggano una radio, viene loro impedita la ricezione del segnale in modulazione di frequenza, permessa invece in molti altri istituti;

i detenuti non riescono mai, nonostante le reiterate domande, ad incontrare gli educatori e gli assistenti sociali o ad avere colloqui con parlamentari in visita al carcere e con il magistrato di sorveglianza;

la situazione del carcere è tale da determinare un sistema di applicazione della pena in assoluto contrasto con i principi costituzionali e le disposizioni di legge vigenti –:

se non ritenga opportuno inviare tempestivamente un'ispezione presso il carcere di Secondigliano al fine di verificare l'adeguatezza e la dignità delle condizioni di vita dei detenuti ed individuare eventuali responsabilità per il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento penitenziario, assistenza sanitaria e sociale dei detenuti, di tutela delle posizioni giuridiche degli stessi da parte del tribunale di sorveglianza e, in generale, di garanzia dei diritti dei singoli individui. (3-03661)

(6 aprile 1999)

PROGETTI DI LEGGE COSTITUZIONALE: POLI BORTONE; MIGLIORI; VOLONTÈ ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONTENTO ED ALTRI; SODA ED ALTRI; FONTAN ED ALTRI; MARIO PEPE ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NOVELLI; PAISSAN ED ALTRI; CREMA ED ALTRI; FINI ED ALTRI; GARRA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA; ZELLER ED ALTRI; CAVERI; FOLLINI ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA (4462-4995-5017-5036-5181-5467-5671-5695-5830-5856-5874-5888-5918-5919-5947-5948-5949-6044-6327-6376)

(A.C. 4462 – sezione 1)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 119. – I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il terzo comma.

7. 109. Fontan.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole da: istituisce *sino alla fine del comma con le seguenti:* , che determina i livelli minimi di garanzia da assicurare alle prestazioni sociali, di-

spone altresì le erogazioni a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, idonee a coprirne il conseguente fabbisogno finanziario.

7. 1. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: senza vincoli *con le seguenti:* con vincoli.

7. 44. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sopprimere le parole: per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

7. 14. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: con minore capacità fiscale per abitante *con le seguenti:* con capacita fiscale teorica inferiore al 75 per cento della media nazionale.

7. 25. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire le parole: , con minore capacità fiscale per abitante *con le seguenti:* , il cui prodotto interno lordo *procapite* è inferiore alla media.

7. 23. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: fiscale *con le seguenti:* contributiva rapportata alla popolazione presente.

7. 2. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, dopo le parole: capacità fiscale *aggiungere la seguente:* teorica.

7. 22. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, sostituire la parola: abitante *con le seguenti:* unità di popolazione presente.

7. 3. Pace, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e per unità specifiche.

7. 101. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: costruita su metodi statistici e comparativi.

7. 38. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale fondo perequativo viene sempre erogato con vincoli di destinazione stabiliti dalla stessa legge.

7. 24. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

Con legge dello Stato è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione alle Regioni strutturalmente arretrate delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento del pieno sviluppo economico e sociale e alla completa utilizzazione degli incentivi europei.

7. 102. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quarto comma con i seguenti:

Possono accedere ai trasferimenti dal fondo perequativo esclusivamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che soddisfano le tre seguenti condizioni:

a) applicano, nell'ambito della loro autonomia finanziaria di entrata, aliquote superiori a quelle dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni a cui non spetta l'intervento del fondo perequativo;

b) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione fiscale nel loro territorio;

c) sono in grado di dimostrare di avere efficacemente combattuto ogni ipotesi di evasione contributiva nel loro territorio.

La costituzione e la distribuzione del fondo alle Regioni e agli enti locali che rispettano le tre condizioni esposte nel comma precedente sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

7. 27. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sostituire la parola: consentono *con le seguenti:* devono consentire.

7. 112. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, sopprimere le parole: alle Città metropolitane.

7. 15. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, dopo la parola: integralmente *aggiungere le seguenti:* anche attraverso la determinazione di uno sforzo fiscale autonomo.

7. 46. Covre, Michielon, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Province spetta la funzione della riscossione dei tributi.

7. 39. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sopprimere il quinto comma.

7. 28. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:

Lo Stato può destinare risorse aggiuntive vincolate a spese di investimento in conto capitale al fine di promuovere lo sviluppo di determinati Comuni, Province o Città metropolitane e Regioni, ovvero per finanziare gli interventi connessi a calamità naturali.

7. 30. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sostituire il quinto comma con il seguente:

Con legge dello Stato possono essere destinate risorse aggiuntive, ovvero disposti interventi speciali in favore dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni allo scopo di sostenere la promozione dello sviluppo economico e la coesione sociale, o per esigenze straordinarie rispetto al normale esercizio delle loro funzioni.

7. 113. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire la parola: Per *con le seguenti:* Per valorizzare il mezzogiorno e le isole e per.

7. 5. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale *con le seguenti:* , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettività dei diritti fondamentali della persona

7. 95. Moroni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.116 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 7.116, dopo le parole: e la solidarietà sociale, *aggiungere le seguenti:* per rimuovere gli squilibri economici e sociali.

0. 7. 116. 1. *(nuova formulazione)* Governo.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: e la coesione sociale *con le seguenti:* , la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

7. 116. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sostituire le parole: risorse aggiuntive ed effettua *con le seguenti:* le risorse del fondo perequativo per interventi.

7. 45. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, sopprimere le parole: Città metropolitane.

7. 16. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: , su progetti mirati ed approvati dal Parlamento.

7. 29. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1 per cento del prodotto interno lordo.

7. 40. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso articolo 119, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

I fondi perequativo e di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale non possono superare globalmente l'1,5 per cento del prodotto interno lordo.

7. 41. Molgora, Pagliarini, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: le Città metropolitane.

7. 17. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: metropolitane e le Regioni *con le seguenti:* metropolitane, le Regioni e lo Stato.

7. 32. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, sopprimere le parole: attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.

7. 31. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il quale non è soggetto ad imposizione tributaria da parte dello Stato.

7. 103. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle regioni, secondo le rispettive competenze.

7. 48. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla Provincia, alla Regione e allo Stato, in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite.

7. 104. Teresio Delfino,Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sopprimere il secondo periodo.

7. 114. Giovanardi.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Lo Stato può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

7. 33. Pagliarini, Balocchi, Caparini, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, dopo le parole: all'indebitamento *aggiungere le seguenti:* sul libero mercato.

7. 6. Garra.

Al comma 1, capoverso Art. 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese di investimento *con le seguenti:* per fronteggiare spese assolutamente indifferibili.

7. 7. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sostituire le parole: solo per finanziare spese d'investimento *con le seguenti.* per finanziare spese d'investimento e per fronteggiare spese pregresse o nuove spese assolutamente indifferibili.

7. 96. Garra.

Al comma 1, capoverso articolo 119, sesto comma, secondo periodo, sopprimere la parola: solo.

7. 8. Garra.

(A.C. 4462 – sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione

o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, dei Comuni e delle Città metropolitane nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8

Sopprimere gli articoli 8, 9 e 10.

8. 20. Orlando, Massa, Crema, Scoca, Boato, Palma.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 120. – La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Il Governo può sostituirsi ad organi delle Regioni e degli enti locali nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Fontan.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.23.

All'emendamento 8. 23, secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

0. 8. 23. 1. Fontan, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 120. – La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione nelle materie di sua competenza con stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla regione con atto motivato.

8. 23. Peretti, Follini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Al comma 1, capoverso Art. 120, primo comma, sopprimere le parole: né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

8. 7. Fontan, Ballaman, Bosco, Paolo Colombo, Covre, Santandrea, Dalla Rosa, Fontanini, Galli, Michielon, Pittino.